

a) **Questionari**

- (9) Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà al richiedente un questionario.

b) **Raccolta di informazioni e audizioni**

- (10) Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova pertinenti.
- (11) La Commissione procederà inoltre all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.
- (12) Si ricorda che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali enunciati nel regolamento di base è subordinato al rispetto dei termini previsti dal presente regolamento.

c) **Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato/trattamento individuale**

- (13) Se il richiedente dimostra, con sufficienti elementi di prova, di operare in condizioni di economia di mercato, ossia di soddisfare i criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale verrà stabilito in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. A tal fine deve essere presentata una domanda debitamente motivata entro il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento. La Commissione invierà al richiedente e alle autorità della Repubblica popolare cinese appositi moduli per inoltrare la richiesta. Il richiedente può inoltre usare tale modulo di domanda per chiedere il trattamento individuale e per dimostrare di soddisfare i criteri enunciati all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

d) **Selezione del paese a economia di mercato**

- (14) Se il richiedente non ottiene il trattamento di impresa operante in economia di mercato ma soddisfa i requisiti per usufruire di un dazio individuale fissato in conformità all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, per determinare il valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese si farà riferimento, come disposto dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, a un paese ad economia di mercato appropriato. A tale scopo, come per l'inchiesta che ha portato all'imposizione di misure sulle importazioni del prodotto in esame originarie della Repubblica popolare cinese, la Commissione intende utilizzare nuovamente gli Stati Uniti d'America. Le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni in merito all'opportunità di questa

scelta entro il termine indicato all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

- (15) Inoltre, se il richiedente ottiene il trattamento di impresa operante in economia di mercato, la Commissione può eventualmente far valere conclusioni relative al valore normale calcolato in un paese ad economia di mercato appropriato, ad esempio per sostituire elementi inattendibili di costo o di prezzo cinesi, necessari a fissare il valore normale, in mancanza di dati attendibili della Repubblica popolare cinese. La Commissione intende utilizzare gli Stati Uniti d'America anche a tale scopo.

F. **ABROGAZIONE DEL DAZIO IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI**

- (16) A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, occorre abrogare il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame, fabbricato ed esportato nella Comunità dal richiedente. Tali importazioni vanno al tempo stesso registrate ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, affinché, qualora il presente riesame si concluda con l'accertamento dell'esistenza di pratiche di dumping da parte del richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data di apertura del presente riesame. In questa fase del procedimento non è possibile stimare l'ammontare dei dazi che il richiedente dovrà eventualmente corrispondere.

G. **TERMINI**

- (17) Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere stabiliti i termini entro i quali:
- a) le parti interessate possono manifestarsi contattando la Commissione, comunicare osservazioni per iscritto, rispondere al questionario di cui al considerando 9 del presente regolamento o fornire qualsiasi altra informazione di cui si debba tener conto nel corso dell'inchiesta;
- b) le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione;
- c) le parti interessate possono presentare le proprie osservazioni in merito all'opportunità della scelta degli Stati Uniti d'America come paese a economia di mercato in riferimento al quale determinare il valore normale per la Repubblica popolare cinese, nel caso in cui al richiedente non sia concesso il trattamento di impresa operante in economia di mercato;
- d) il richiedente dovrà presentare una richiesta debitamente documentata per ottenere il trattamento di economia di mercato e/o individuale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base.

